

TI_GERICHTE 11.2001.138 vom 28. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.138

FR: TI_GERICHTE 11.2001.138 du 28 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2001.138 del 28 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

In concreto il Pretore ha ritenuto irrilevante l'adesione della convenuta alle richieste dell'attore, visto che l'eventualità di un aiuto da parte dello Stato non può essere anteposto all'obbligo contributivo dell'ex coniuge. Ha preso atto in seguito della difficile situazione finanziaria della convenuta, peraltro non contestata dall'attore, e ha accertato che quest'ultimo conseguiva nel 1995 uno stipendio lordo di fr. 4770.– mensili, pari a fr. 4327.95 netti (sentenza, pag. 4). Egli non ha riconosciuto, in particolare, la decurtazione di salario del 20% per malattia tra il 1° febbraio e il 30 settembre 1999, poiché suffragata da un certificato medico troppo generico, senza indicazioni di diagnosi, terapie né prospettive di guarigione, ma ha accertato che l'attore è rimasto senza reddito dall'ottobre del 1999 al giugno del 2000, quando ha assistito il figlio _____, ricoverato al reparto cure intense dell'Ospedale _____ di _____. Ha quindi sospeso l'obbligo contributivo dal 27 marzo 2000, data d'inoltro della petizione. Proseguendo nell'analisi della situazione finanziaria dell'attore, il Pretore ha computato a quest'ultimo invece un reddito ipotetico di fr. 3000.– netti mensili dal 1° luglio 2000 al 30 aprile 2001, periodo in cui l'interessato non ha svolto un'attività lucrativa né percepito indennità di disoccupazione nonostante il buono stato di salute e la giovane età. Ciò posto, il Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 2309.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 558.–, premio della cassa malati fr. 271.–, imposte stimate fr. 300.–, spese di trasferta fr. 80.–). Quanto al fabbisogno minimo della seconda moglie, in mancanza di indicazioni egli l'ha ritenuto coperto dalla rendita AI. Il fabbisogno in denaro del figlio _____ è stato fissato per converso in fr. 708.– (fabbisogno mensile senza spese di cura ed educazione fr. 1190.–, diminuito della rendita completa AI di fr. 482.– ricevuta dalla madre). In definitiva il Pretore ha accertato che l'attore disponesse di fr. 691.– mensili, insufficienti per far fronte all'obbligo alimentare nei confronti dell'ex moglie e al fabbisogno (scoperto) del figlio _____. Il Pretore ha quindi ridotto proporzionalmente il contributo alimentare indicizzato a favore della convenuta a fr. 375.– mensili. Dal 1° maggio 2001, per contro, egli ha reputato che l'indennità giornaliera AI di fr. 160.– fornisse all'attore un'entrata mensile di circa fr. 4800.–, di modo che con il margine di fr. 2491.– sul proprio fabbisogno minimo egli poteva onorare tutti gli obblighi di mantenimento a suo carico.

E. 3

L'appellante rimprovera al Pretore di avere definito irrilevante l'adesione della convenuta alle sue richieste di giudizio. In caso di acquiescenza dell'avente diritto – egli sostiene –

incombe al giudice verificare le condizioni economiche delle parti, con particolare riferimento al fabbisogno minimo delle medesime aumentato del 20%, come da costante giurisprudenza (appello, pag. 4, punto 5). Il Pretore avrebbe dunque dovuto promuovere d'ufficio l'istruttoria invece di convocare le parti all'udienza preliminare. In mancanza di istruttoria – egli conclude – il primo giudice non poteva dare per provata l'indigenza della convenuta, che dispone di una rendita d'invalidità e di prestazioni LPP. Non avendo l'appellata prodotto documenti atti a dimostrare la sua difficile situazione economica, il contributo deve perciò essere soppresso dal 1° aprile 2000.

E. 4

CC; Hinderling/Steck , op. cit., pag. 363).

E. 5

L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva in concreto – come di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio nell'ambito di un'azione di modifica di contributo alimentare (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art. 153 vCC). Le parti potevano anche concordare la rinuncia a un'azione di modifica (Bühler/Spühler, op. cit., nota 19 ad art. 153 vCC; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6, 71 II 132). Tale rinuncia era vincolante, salvo che costituisse una violazione della personalità a norma dell'art. 27 cpv. 2 CC o che ricorressero i presupposti della clausola rebus sic stantibus (DTF 122 III 98). Se non che, all'udienza del 5 marzo 2001 l'attore non ha recato elementi atti a chiarire la situazione finanziaria della convenuta, limitandosi a confermare le proprie domande sulla base della documentazione da lui prodotta (verbale di udienza del 5 marzo 2001). E siccome la procedura non era retta dal principio inquisitorio, non si vede quale motivo dovesse indurre il Pretore a indagare d'ufficio sui redditi della convenuta. Al riguardo la censura dell'appellante si rivela sprovvista di consistenza.

E. 6

. Rimane il fatto, sottolineato dall'appellante, che sia con la risposta del 26 gennaio 2001 sia all'udienza del 5 marzo 2001 la convenuta ha esplicitamente dichiarato di aderire alla petizione. E tale dichiarazione unilaterale con cui la parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte raffigura acquiescenza (Hohl , Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 253 n. 1349). Certo, l'acquiescenza produce effetti solo nel caso in cui verta su diritti disponibili (Vogel/Spühler , Grundriss des Zivilprozessrechts,

E. 7

Ne segue che in concreto la convenuta poteva liberamente rinunciare al contributo alimentare stabilito nella nota convenzione. Ancora in questa sede, del resto, essa conferma di reputare “inutile e improduttivo iniziare una guerra giudiziaria volta ad ottenere unicamente un successo cartaceo” (osservazioni all'appello, pag. 3). Nelle circostanze descritte il Pretore non poteva dunque statuire nel merito, ma doveva prendere atto dell'acquiescenza e stralciare la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC; Hohl , op. cit. , pag. 254 n. 1356). Nel Cantone Ticino, infatti, una dichiarazione di acquiescenza ha già di per sé forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta la fine del processo senza l'intervento del giudice (art. 352 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4P.215/2002 del 23 aprile 2003, consid. 3.2.1; Vogel/ Spühler , op. cit., pag. 242 n. 63 e 63). Dichiarando di aderire alla petizione, la convenuta ha accettato così che il contributo alimentare decadde dalla data della petizione (l'attore aveva rimesso la decorrenza della modifica

all'apprezzamento del Pretore) , vale a dire dal 1° aprile 2000 (Rep. 1996 pag. 145 consid. 13 con rinvii) . Se ne conclude che l'appello dev'essere accolto, sia pure per motivi diversi da quelli invocati dall'appellante, e che la sentenza impugnata dev'essere riformata e sostituita con un decreto di stralcio (DTF 23 aprile 2003 4P.215/2002 consid. 3.3).

E. 8

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere l'acquiescente come un soccombente totale o parziale, pur riconoscendo al giudice un largo margine di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). A norma dell'art. 151 CPC, inoltre, quando la causa è tolta per desistenza, transazione o accettazione della domanda, il giudice adito stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le ripetibili. Nella fattispecie la convenuta aveva chiesto con la dichiarazione di acquiescenza che gli oneri processuali fossero assunti dall'attore. Non risulta che prima di avviare causa costui abbia interpellato l'ex moglie per sapere se rinunciasse al contributo, né egli pretende ciò. E il processo, come detto (consid. 6), non sarebbe stato necessario se gli ex coniugi si fossero intesi, ciò che non sembrava escluso, visto poi il tenore dell'acquiescenza. In simili circostanze soccorrono giusti motivi nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC per ripartire a metà gli oneri processuali e compensare le ripetibili. Nel suo risultato il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili appare dunque equo e non denota né eccesso né tanto meno abuso di apprezzamento. Su questo punto l'appello si rivela infondato.

E. 9

Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva che la sentenza impugnata fosse riformata nel senso di sopprimere il contributo alimentare dal 1° aprile 2000, con addebito delle spese alla convenuta. Egli ottiene causa vinta sul contributo alimentare, ma soccombe sul riparto delle spese. Nel complesso si giustifica dunque di porre a suo carico 1 /

E. 10

a carico dell'appellante e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'appellante un'indennità di fr. 600.– per ripetibili ridotte. 3. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. 4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 5. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____ - _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria